

COMUNE DI TRUCCAZZANO

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

“ADDA MARTESANA”

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO

Approvazioni:

Deliberazione del Consiglio comunale di Truccazzano n. 46 del 15/11/2023

INDICE

PARTE I	AMBITO DI APPLICAZIONE	
Art. 1	Principi generali	pag. 2
Art. 2	Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3	Esclusioni	pag. 2
PARTE II	DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	
Art. 4	Oggetto della salvaguardia	pag. 3
Art. 5	Interventi di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione comunale e da Enti e Società erogatrici di pubblici servizi	pag. 3
Art. 6	Autorizzazioni all'abbattimento di alberi e arbusti	pag. 3
Art. 7	Reintegro di alberi e arbusti abbattuti	pag. 4
Art. 8	Abbattimento di alberatura per l'esecuzione di piani attuativi e di altri interventi edilizi ...	pag. 5
Art. 9	Deroghe alla richiesta di autorizzazione per abbattimento di alberature	pag. 5
Art. 10	Capitozzatura e potatura drastica di alberi	pag. 5
Art. 11	Potature di alberi e arbusti	pag. 6
Art. 12	Salvaguardia delle nidificazioni	pag. 7
Art. 13	Scelta delle specie per nuovi impianti	pag. 7
Art. 14	Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica	pag. 7
Art. 15	Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico	pag. 8
Art. 16	Distanze minime di impianto	pag. 9
Art. 17	Altezza massima delle siepi	pag. 10
PARTE III	NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE	
Art. 18	Lavori di scavo	pag. 10
Art. 19	Modalità di scavo	pag. 10
Art. 20	Protezione degli alberi	pag. 10
Art. 21	Deposito di materiali	pag. 11
Art. 22	Transito di mezzi meccanici	pag. 11
Art. 23	Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere	pag. 11
PARTE IV	NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA	
Art. 24	Divieto di incendio e diserbo	pag. 11
Art. 25	Pulizia dei fossi	pag. 11
Art. 26	Salvaguardia dei canali e degli specchi d'acqua	pag. 12
Art. 27	Salvaguardia dei filari, delle siepi campestri e delle macchie arbustive	pag. 12
Art. 28	Interventi manutentivi su terreni agricoli incolti	pag. 12
Art. 29	Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento	pag. 12
Art. 30	Vegetazione a confine con strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e altra viabilità.	pag. 14
PARTE V	REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	
Art. 31	Disposizioni generali	pag. 14
Art. 32	Accesso ai parchi e giardini	pag. 15
Art. 33	Fruizione degli spazi verdi e comportamenti vietati	pag. 15
Art. 34	Divieti riguardanti le acque	pag. 15
Art. 35	Giochi	pag. 16
Art. 36	Aree riservate ai cani	pag. 16
PARTE VI	DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 37	collaborazione di associazioni, cittadini e altri soggetti privati e pubblici nella riqualificazione, valorizzazione, e manutenzione del verde pubblico	pag. 16
Art. 38	Attività di vigilanza	pag. 17
Art. 39	Sanzioni	pag. 17
Art. 40	Norme finali	pag. 18
APPENDICE A	Alberi e arbusti consigliati per nuovi impianti o sostituzioni	pag. 19
APPENDICE B	Dimensione finale media delle più comuni specie arboree	pag. 22
APPENDICE C	Ruolo ecologico dei filari	pag. 24
APPENDICE D	Buone pratiche per i cantieri	pag. 25

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Principi generali

Il presente Regolamento viene emanato con il preciso obiettivo di tutelare e valorizzare le aree verdi che insistono all'interno del territorio comunale di Truccazzano.

Il verde urbano è sempre più considerato un elemento insostituibile del tessuto cittadino, non solo per le salutari funzioni a vantaggio degli altri esseri viventi: depurazione delle acque, dell'aria, miglioramento del suolo, assorbimento degli inquinanti (anidride carbonica), rifugio per gli animali e miglioramento della varietà biologica del territorio; ma anche perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto edificato. Il valore del paesaggio e dei suoi componenti è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Riconosciuto il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione comunale con questo regolamento intende disciplinare gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, allo scopo di garantirne la protezione e la razionale gestione.

Le misure relative a circonferenze e diametri riportate nel Regolamento, si intendono misurate a 130 centimetri dal suolo.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato e, integrando il Regolamento Edilizio Comunale e il Regolamento di Polizia Urbana, disciplina l'uso, la fruizione e la corretta gestione degli spazi verdi di seguito elencati nel territorio comunale:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) parchi e giardini storici o aree vincolate o individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica di particolare pregio;
- c) alberature stradali, piazze, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- d) spazi verdi di pertinenza di edifici pubblici, escluse le aree destinate ad impianti sportivi con pavimentazione erbosa;
- e) aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- f) spazi di proprietà pubblica con destinazione a verde o servizi, come definiti nel PGT, affidati in concessione/gestione ad associazioni, enti o privati per un loro utilizzo a fini sociali;
- g) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni urbanistiche o altro stipulate con la proprietà delle aree;
- h) giardini privati;
- i) orti urbani, sia pubblici che privati;
- j) fasce di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale, di elettrodotto, ecc.;
- k) aree incolte, rogge, canali, corsi d'acqua e fontanili, appartenenti al reticolo idrico minore di competenza pubblica e/o privata;
- l) aree agricole, cioè tutte quelle aree non edificate ove, in maniera continuativa è svolta la funzione produttiva agraria, identificate dal PGT come aree agricole.

Art. 3

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente regolamentazione:

- a) le aree a bosco e le foreste, in quanto già disciplinate da una specifica normativa regionale;
- b) le aree vincolate da Enti sovracomunali: oggi è presente nel territorio di Truccazzano il Parco Adda Nord;
- c) le piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi specializzate, e i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dal presente Regolamento, dovranno essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente;
- d) gli orti botanici riconosciuti come tali;
- e) i frutteti;

f) i vivai e simili.

I campi coltivati sono soggetti solo alle disposizioni contenute Parte III e nella Parte IV del presente regolamento.

Si definisce "campo coltivato" lo spazio delimitato destinato alla produzione di cereali, leguminose, mais, foraggi, ortaggi, ecc.. Non sono considerati campi coltivati le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei fontanili, i filari alberati e le siepi arbustive, le macchie boscate, le strade vicinali.

PARTE II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4

Oggetto della salvaguardia

Sono oggetto di salvaguardia le alberature di prima e seconda grandezza (dove per prima grandezza si intendono alberature più alte di 20 metri, mentre per seconda grandezza si intendono alberature di altezza compresa fra i 20 e i 10 metri - vedi allegato 2) con diametro del tronco superiore a 5 centimetri (equivalenti a circa centimetri 16 di circonferenza), misurato a metri 1,30 dal suolo. In presenza di alberi con più tronchi (policormiche), se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a 4 centimetri, misurato a metri 1,30 dal suolo.

Sono oggetto di salvaguardia le alberature di terza grandezza (dove per terza grandezza si intendono alberi con altezza fino a 10 metri - vedi allegato 2) con diametro del tronco superiore a centimetri 4 (equivalenti a circa 13 centimetri di circonferenza), misurato a metri 1,30 dal suolo.

Devono intendersi sottoposti a salvaguardia, in deroga ai limiti minimi di diametro indicati ai commi precedenti, gli alberi piantati in sostituzione di altri abbattuti o di nuova messa a dimora da meno di 3 anni.

Art. 5

Interventi di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

Gli interventi colturali sul verde pubblico o di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma comunque nel rispetto dei suoi principi.

Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico, dovrà essere richiesta all'appaltatore la presenza nel suo organico di un tecnico competente (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titolo equipollente).

Qualora Enti o Società erogatori di pubblici servizi debbano eseguire interventi che coinvolgano ambiti interessati da verde pubblico, sono tenuti a comunicarlo preventivamente all'Amministrazione comunale e si dovranno attenere a quanto disposto dal presente Regolamento e alle ulteriori prescrizioni che la stessa detterà a tutela del patrimonio arboreo e del paesaggio, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire da eseguire.

Se, nel corso dei lavori di cui al comma precedente, sarà arrecato danno alla vegetazione pubblica insistente sull'area, ad opere ultimate saranno posti a carico degli Enti esecutori tutti gli oneri relativi al ripristino del patrimonio verde, qualora non vi provveda direttamente l'Ente/Società esecutore.

Art. 6

Autorizzazioni all'abbattimento di alberi e arbusti

Per intervenire su alberi e arbusti oggetto di salvaguardia ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, anche se non più vegetanti, deve essere richiesta un'apposita autorizzazione, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, indicando la tipologia delle essenze e le ragioni dell'intervento.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione, o a comunicarne il diniego motivato, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione al protocollo della richiesta. Decorso tale termine senza alcuna risposta da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione è accordata per silenzio-assenso. In caso di richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio procedente, tale termine si interrompe e riprenderà a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa (data di protocollazione).

I tecnici comunali, prima di rilasciare o negare l'autorizzazione, per verificare lo stato di fatto, e successivamente per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite, potranno eseguire dei sopralluoghi contattando preventivamente il richiedente.

Qualora la documentazione presentata dal richiedente o le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Ufficio procedente può richiedere di integrare la documentazione con planimetrie, progetti particolareggiati e/o perizia redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titoli equipollenti) che certifichi l'assoluta necessità dell'intervento di abbattimento.

L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo, ha validità di 18 (diciotto) mesi con decorrenza dalla data di rilascio della stessa, trascorso il quale l'autorizzazione decade e per procedere all'abbattimento sarà necessario presentare una nuova istanza.

Per interventi di particolare rilevanza o complessità, potrà essere concessa una validità superiore che, in ogni caso, non potrà essere superiore a tre anni.

L'inottemperanza o la trasgressione a quanto disposto dal presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni indicate al successivo articolo 39.

Salvo diversa indicazione riportata esplicitamente nell'autorizzazione, gli abbattimenti dovranno essere eseguiti durante la stagione non vegetativa, cioè dal 15 ottobre al 31 marzo, fatta eccezione per gli alberi pericolanti, ovvero con minaccia di caduta, e degli alberi morti che potranno essere abbattuti in qualsiasi periodo dell'anno.

Le autorizzazioni rilasciate per l'abbattimento di alberi morti o in pericolo di schianto sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 7

Reintegro di alberi e arbusti abbattuti

Gli alberi e gli arbusti abbattuti, compresi quelli non più vegetanti, dovranno, se prescritto nell'autorizzazione, essere sostituiti con la messa a dimora di nuovi alberi o arbusti a loro compensazione, siano essi alberi singoli o in filari, entro la fine della stagione non vegetativa dell'anno a seguire.

Al termine di tutte le attività previste, l'Ufficio Ambiente, o altro soggetto qualificato da questo incaricato, verificherà la congruenza dei lavori fatti con quanto autorizzato e, in caso di inottemperanza a quanto prescritto, il richiedente verrà sanzionato ai sensi del presente regolamento (articolo 39).

A spese del richiedente, le nuove essenze dovranno essere ripiantate in ragione di quanto di seguito indicato:

Per ogni arbusto abbattuto	Numero di arbusti da ripiantare
Indistintamente per tutti i diametri	uno

Per ogni albero abbattuto (diametro o circonferenza misurata a cm 130 da terra)	Numero di alberi da ripiantare
Per alberi di prima grandezza con circonferenza inferiore o pari a cm 10	nessuno
Per alberi di seconda e terza grandezza con circonferenza inferiore o pari a cm 8	nessuno
Per alberi di qualsiasi grandezza con circonferenza pari o superiori ai valori indicati nelle precedenti due righe:	uno
Per esemplari non più vegetanti o dichiarati da abbattere da tecnici comunali o da tecnici di parte con perizia asseverata a causa di problemi fitosanitari (carie, funghi, ecc.), di qualsiasi dimensione	uno
Per esemplari che costituiscono pericolo a cose o persone dichiarato dai tecnici comunali o da tecnici di parte con perizia asseverata, con circonferenza superiore a cm 12	uno

Gli arbusti posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta e in vaso con un diametro non inferiore a 24 centimetri.

Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di centimetri 200 o una circonferenza non inferiore a 12 centimetri.

Qualora il richiedente dichiari l'impossibilità ad effettuare la nuova piantagione per l'elevata densità arborea, per

carenza di spazio o per condizioni non idonee, lo stesso dovrà piantare gli alberi e gli arbusti *in sostituzione* in aree di proprietà comunale a sua totale cura e spesa. In tal caso, il sito di impianto, le tecniche opportune e la tipologia degli alberi saranno prescritti dagli uffici comunali competenti. Dette alberature una volta messe a dimora saranno automaticamente acquisite al patrimonio verde comunale e incluse nella manutenzione del verde pubblico.

In alternativa alla piantumazione su aree pubbliche, su motivata richiesta del richiedente o per decisione dell'Amministrazione, si potrà procedere alla monetizzazione degli alberi o arbusti che non verranno messi a dimora *in sostituzione*. Il valore della monetizzazione sarà determinato applicando al numero degli esemplari i prezzi per la fornitura e la messa a dimora desunti dal prezziario regionale per le opere pubbliche di più recente emissione.

Il ricavato della monetizzazione di cui al precedente paragrafo, verrà destinato ad interventi per la conservazione e l'implementazione del verde pubblico

La messa a dimora di nuove piante da parte di privati, in sostituzione di quelle abbattute, comporta l'obbligo di prestare le necessarie cure colturali per garantirne l'attecchimento, e l'eventuale sostituzione in caso di moria.

Negli ambiti agricoli, in tutti i casi in cui l'abbattimento avviene per cause diverse dalla produzione di legname, questo è subordinato alla sostituzione in un rapporto di una pianta sostituita per ogni pianta abbattuta, non necessariamente della stessa specie e nello stesso sito, fatta eccezione per i filari per i quali deve essere salvaguardata l'integrità.

L'inottemperanza alle prescrizioni del presente articolo comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni indicate all'articolo 39.

Art. 8

Abbattimento di alberature per l'esecuzione di piani attuativi e di altri interventi edilizi

Gli interventi di abbattimento necessari per l'esecuzione di piani attuativi possono essere eseguiti in deroga a quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere tecnico vincolante, da richiedersi al Settore Ambiente ed Ecologia prima dell'adozione del piano da parte del competente organo.

Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione di interventi edilizi relativi a Permessi di Costruire, anche convenzionati, e SCIA alternative al permesso di costruire, potranno essere eseguiti in deroga a quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, ricomprendendo tale autorizzazione nell'atto autorizzativo dell'intervento edilizio. Sarà cura del RUP (responsabile unico del procedimento) del procedimento edilizio richiedere il parere tecnico al Settore Ambiente ed Ecologia, il quale rilascerà il parere vincolante entro 10 giorni dalla richiesta.

Il tecnico di parte privata dovrà allegare alla pratica edilizia gli elaborati grafici e fotografici necessari agli uffici per effettuare le valutazioni di competenza (planimetria stato di fatto, planimetria stato di progetto e planimetria comparata "rossi e gialli" delle opere relative al verde).

Il Settore Ambiente ed Ecologia potrà eseguire sopralluoghi di verifica in cantiere durante tutte le fasi lavorative.

Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione di interventi edilizi assoggettati a titoli abilitativi diversi da quelli precedentemente trattati (cioè: Attività libera, CILA, SCIA, ecc.) non possono usufruire di deroghe, ma dovranno obbligatoriamente utilizzare la procedura prevista all'articolo 6 di questo Regolamento.

Art. 9

Deroghe alla richiesta di autorizzazione per abbattimento di alberature

È consentita la deroga alla richiesta dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 per l'abbattimento di alberature, in caso di dichiarato pericolo di schianto. In tal caso si potrà procedere con l'abbattimento previa comunicazione al Settore Ambiente ed Ecologia e allegando una perizia redatta da un tecnico abilitato che certifichi l'imminente pericolo.

È consentita la deroga alla richiesta dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 per l'abbattimento di alberature, anche in caso di alberature compromesse a causa di eventi naturali quali temporali, nubifragi o forti venti. In tali casi si potrà procedere con l'abbattimento immediato dandone tempestiva comunicazione al Settore Ambiente ed Ecologia (ambiente@unioneaddamartesana.it), ovvero entro il primo giorno di apertura degli uffici comunali, allegando la documentazione fotografica comprovante l'urgenza dell'esecuzione dell'abbattimento.

Per entrambi i casi vige l'obbligo del reintegro delle alberature con le modalità indicate all'articolo 7.

Art. 10

Capitozzatura e potatura drastica di alberi

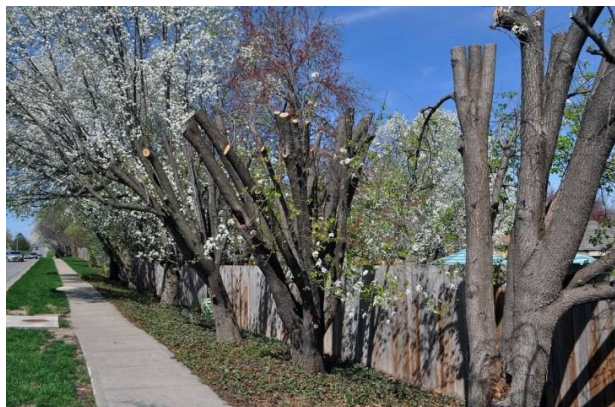
La capitozzatura degli alberi, vale a dire il drastico taglio che interrompe la crescita apicale del fusto o delle

branche primarie fino in prossimità di questo, e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, agli effetti del presente Regolamento, sono considerate vietate.

È possibile chiedere deroga a quanto disposto al precedente paragrafo, mediante formale richiesta all'Amministrazione, utilizzando la procedura e la modulistica relativa alla richiesta di abbattimento, solo in caso di accertata e comprovata necessità. Sarà premura del Settore Ambiente ed Ecologia rilasciare insindacabile parere vincolante in merito a quanto richiesto, valutate le motivazioni addotte nell'istanza.

L'inottemperanza a quanto indicato ai commi precedenti comporta l'applicazione delle relative sanzioni indicate all'articolo 39.

Esempi di potature non consentite.



Art. 11

Potature di alberi e arbusti

Le potature degli alberi dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore a 10 centimetri (equivalenti a cm 31 circa di circonferenza) e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati:

Descrizione intervento	periodo di esecuzione consentito
Potature sulle specie decidue	dal 1° novembre al 15 marzo
Potature su specie sempreverdi	nei periodi di riposo vegetativo: dal 1° novembre al 15 marzo e dal 1° luglio al 31 agosto
Eliminazione delle branche morte	tutto l'anno
Potatura di cespugli a fioritura primaverile	al termine della fioritura
Potatura di cespugli a fioritura estiva	nel periodo di stasi vegetativa: dal 1° novembre al 28 febbraio

Le potature eseguite in epoche differenti da quelle indicate nella precedente tabella dovranno essere debitamente motivate ed autorizzate da parte dell'Amministrazione con procedura analoga a quella prevista all'articolo 6.

L'inottemperanza a quanto indicato comporta l'applicazione delle relative sanzioni indicate all'articolo 39.

Art. 12

Salvaguardia delle nidificazioni

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 157/1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è fatto divieto di abbattere o potare alberi e arbusti che presentino nella chioma nidificazioni di uccelli di qualsiasi specie.

In particolare è vietata l'opera di potatura e abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, compreso fra i mesi di aprile e agosto.

Qualora sia assolutamente necessario effettuare interventi ad alberature sulle quali siano presenti nidificazioni, sarà compito del proprietario contattare le associazioni di protezione della fauna selvatica (es.: L.I.P.U. o U.D.A. – Ufficio Diritti degli Animali - dove attivo) prima di richiedere l'autorizzazione all'abbattimento, al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie alla salvaguardia dei nidi stessi, delle uova e dei piccoli volatili presenti nei nidi.

È fatta eccezione, durante il periodo della nidificazione, la rimozione dei nidi per motivi di pericolo della pubblica incolumità, motivata con l'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente emessa ai sensi dell'art. 54 della legge 267/2000.

Per altre prescrizioni si rimanda al vigente regolamento sui diritti degli animali.

L'inottemperanza a quanto indicato comporta l'applicazione delle relative sanzioni indicate all'articolo 39.

Art. 13

Scelta delle specie per nuovi impianti

La scelta delle specie per la realizzazione dei nuovi impianti e per le sostituzioni di piante esistenti, deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto le specie arboree e arbustive elencate nell'Appendice A.

Al fine di prevenire la diffusione della malattia nota con il nome "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), si consiglia di limitare l'impiego delle piante della famiglia delle Rosacee, tra cui si ricordano per la loro sensibilità:

- agazzino (*Pyracantha coccinea*),
- azzeruolo (*Crataegus azarolus*),
- biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*),
- biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*),
- melo selvatico (*Malus sylvestris*),
- perastro (*Pyrus pyraster*),
- pero selvatico (*Pyrus communis*),
- sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

È sconsigliato l'impianto delle seguenti specie perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona e per ragioni di salvaguardia del paesaggio:

- acacia o robinia (*Robinia pseudoacacia*),
- ailanto (*Ailanthus altissima*),
- falso indaco (*Amorpha fruticosa*),
- Famiglia delle Agavacee,
- Famiglia delle Palme,
- Famiglia delle Musacee,
- *Phyllostachys* spp.,
- Falso bambù (*Arundinaria japonica*).

Art. 14

Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica

Trattamenti fitosanitari in ambito domestico.

È ammesso l'uso di prodotti fitosanitari di libera vendita (tipo prodotti da banco) da parte di utilizzatori non professionali da impiegarsi esclusivamente su piante commestibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare; su tappeti erbosi ed aree incolte; su tappeti erbosi in

giardini domestici e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino.

È ammesso l'uso di prodotti professionali in ambito domestico solo se l'intervento è commissionato a ditte specializzate ed eseguito da addetti professionali qualificati al loro utilizzo come previsto dalle vigenti normative.

Trattamenti fitosanitari in ambito non domestico.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in luoghi frequentati dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in ambiente urbano o lungo le strade, è soggetto alle prescrizioni individuate dal PAN (piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150) e dalle linee guida della Regione Lombardia approvate con D.G.R. X/3233 del 6 marzo 2015, e loro successive integrazioni e modificazioni.

In aree pubbliche o private di valenza pubblica qualsiasi distribuzione di prodotti fitosanitari dovrà avvenire solo da parte di "utilizzatori professionali". Ogni tipo di intervento con prodotti fitosanitari è ammesso a fronte di specifiche prescrizioni disposte, in forma scritta, da un "Consulente abilitato" ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Fanno eccezione gli interventi di contenimento delle erbe infestanti in ambiente urbano se effettuato da utilizzatori professionali, qualificati al loro uso a norma di legge, con le seguenti modalità:

- attraverso il diserbo meccanico e fisico;
- l'utilizzo di acido pelargonico;
- l'utilizzo di erbicidi sistemici totali con attrezzature che distribuiscono la sostanza attiva pura, senza la necessità di miscelare con acqua;
- l'utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%.

È vietato utilizzare sostanze attive con azione erbicida totale da distribuirsi direttamente al suolo in forma granulare.

Negli spazi attigui agli orti urbani, l'uso di prodotti fitosanitari, con eccezione di quelli registrati per l'impiego in agricoltura biologica, è vietato.

Lotta obbligatoria alle infestanti.

La lotta obbligatoria contro le infestanti ha come scopo il contenimento della diffusione della vegetazione infestante sulle aree pubbliche e private.

In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti, quali ad esempio *Ailanthus altissima* (pianta arborea) e *Ambrosia artemisiifolia* (specie erbacea) oltre a quanto già indicato nell'allegato E del D.G.R. n.7736 del 24 luglio 2008 della Regione Lombardia avente ad oggetto: "lista nera specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento ed eradicazione".

Il proprietario di qualsiasi terreno che, a seguito di abbandono dell'attività agricola o in evidente stato di mancata manutenzione, si trovi ricoperto dalla vegetazione infestante indicata nel presente articolo è obbligato a rimuovere tale vegetazione e a mantenere pulita l'area.

In caso di inosservanza delle norme sulla lotta obbligatoria alle infestanti, il Sindaco può emettere ordinanza specifica nella quale sarà indicato un termine per ottemperare a quanto disposto, trascorso il quale si procederà con l'esecuzione d'ufficio in danno addebitando i costi dell'intervento al proprietario, e all'irrogazione delle sanzioni previste per il mancato adempimento all'ordinanza.

Art. 15

Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico

Ai sensi della Legge n.10 del 14-01-2013: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", sono considerate alberature d'interesse storico, botanico, architettonico, paesaggistico o monumentale, gli alberi singoli o i complessi vegetali per maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, o che abbiano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.

Rientrano in tale casistica gli alberi, le alberature, i filari, individuati come da sottoporre a tutela dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri strumenti.

A tale scopo il Comune potrà disporre un censimento delle alberature di pregio presenti sul territorio e di tutte le specie vegetali arboree e arbustive di parchi e strade comunali.

Una volta individuati, gli alberi di pregio verranno posti sotto speciale tutela ai sensi e per gli effetti della citata legge n.10/2013.

Fino alla predisposizione di un nuovo censimento, si farà riferimento alle tavole e agli elaborati allegati al

precedente Regolamento del Verde, approvato con deliberazione del CC n 28 del 12-05-2011, ora abrogato.

Art. 16

Distanze minime di impianto

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme di salvaguardia delle ferrovie e degli elettrodotti, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e delle norme di Polizia Idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali, per la realizzazione di nuovi impianti e per gli impianti di sostituzione, le distanze minime, calcolate dalla base del tronco, dai confini di proprietà e dalle costruzioni dovranno essere:

Tipologia	Categoria	Distanza minima
Alberature di prima grandezza	1	metri 4
Alberature di seconda grandezza	2	metri 3
Alberature di terza grandezza	3	metri 2

Nell'Appendice B sono elencate alcune delle principali specie suddivise secondo le loro dimensioni a sviluppo completo. Nella scelta delle specie arboree si consiglia di tenere ben presente lo sviluppo futuro, tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Al fine di dare un'adeguata protezione alle alberature stradali contro urti accidentali, o costipamento del terreno dovuto al passaggio di pedoni, o alla presenza di parcheggi, è raccomandato di salvaguardare la base dei tronchi dei nuovi impianti con elementi di protezione (cordoli rialzati, pali, picchetti, archetti in ferro, ecc.) e di garantire la corretta aerazione del suolo per lo spazio minimo indicato di seguito:

Tipologia	Categoria	Raggio minimo
Alberature di prima grandezza	1	metri 1,50
Alberature di seconda grandezza	2	metri 1,00
Alberature di terza grandezza	3	metri 0,50

Per assicurare ai nuovi impianti su aree pubbliche la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora e il necessario fabbisogno idrico, è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi e la predisposizione di un sistema di irrigazione localizzata, oltre a sistemi di protezione del colletto e del tronco.

Per ragioni di pubblico interesse o decoro urbano, con l'atto di approvazione del progetto di un'opera pubblica, all'interno dei centri abitati, il Comune potrà autorizzare l'impianto di alberature stradali in deroga ai commi precedenti per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme di salvaguardia delle ferrovie e degli elettrodotti, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e delle norme di Polizia Idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali, per quanto concerne le siepi e gli arbusti, per nuovi impianti e per gli impianti in sostituzione, le altezze e distanze minime di impianto dai confini e dalle costruzioni, calcolate dalla base del tronco dovranno essere:

Tipologia	per altezze	Distanza minima
Siepi e arbusti	superiori a metri 2	metri 1,50
Siepi e arbusti	inferiori a metri 2	metri 0,50

Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

L'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computare la superficie di pertinenza delle alberature ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PGT vigente e dal Regolamento Edilizio.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, potrà essere autorizzata l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dagli articoli precedenti, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale.

Art. 17**Altezza massima delle siepi**

Per le siepi poste lungo il confine delle proprietà private, ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme di salvaguardia delle ferrovie e degli elettrodotti, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e delle norme di Polizia Idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali, nonché di eventuali accordi dei proprietari confinanti, si indicano per le seguenti distanze le altezze massime:

Tipologia	Distanza dal confine	Altezza massima
Siepi	fino a metri 1,00	metri 2,50
Siepi	oltre metri 1,00	metri 3,50

PARTE III**NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE****Art. 18****Lavori di scavo**

Per gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su aree pubbliche, da effettuarsi in stretta vicinanza al tronco degli alberi (cioè a distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti articoli), deve essere preventivamente richiesto il parere tecnico al Settore Ambiente ed Ecologia da parte dell'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico, prima del rilascio del documento autorizzativo.

Alla richiesta di parere dovrà essere allegata la planimetria del luogo in scala adeguata, in cui sia riportata la vegetazione presente, corredata da un'eventuale relazione tecnica in cui siano indicate le caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell'intervento.

Art. 19**Modalità di scavo**

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo al filo tronco non può essere inferiore a 3 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 1,5 metri per gli alberi di 3° grandezza e per gli alberi a portamento fastigiato o colonnare e per gli arbusti.

Deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.

Potranno essere indicate dal Settore Ambiente ed Ecologia distanze di rispetto maggiori a quelle indicate nel caso di esemplari arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.

Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite, si dovrà procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti, evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con anticrittogamici.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno rimanere aperti per più di sette giorni. Qualora dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. In alternativa, le radici dovranno essere protette con un'apposita stuoia e, in ogni caso, dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte con materiale isolante. Il riempimento degli scavi dovrà avvenire al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale dovranno essere fatti a mano.

Art. 20**Protezione degli alberi**

Gli alberi presenti nei cantieri andranno adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

Negli alberi è vietata l'infissione di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc. Unica deroga è concessa per l'etichettatura del censimento comunale.

Nel caso in cui sia necessario asportare le piante interessate dalla zona di scavo, tale operazione dovrà essere compiuta nel modo migliore possibile anche con l'ausilio di nuove tecniche di trapianto e di specifiche macchine operatrici; inoltre l'albero dovrà essere preparato allo scopo e si dovrà provvedere al reimpianto in un'area idonea,

preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo.

Art. 21 **Deposito di materiali**

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere.

Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali ferrosi.

Ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione del Settore Ambiente ed Ecologia.

Art. 22 **Transito di mezzi meccanici**

Sull'area dell'apparato radicale degli alberi non è permesso il transito di mezzi meccanici, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Le radici delle alberature in prossimità degli accessi ai cantieri dovranno essere protette con piastre di metallo. Il costipamento e la vibratura non sono permessi nell'area radicale.

Qualora non si possa evitare il transito all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata dovrà essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 centimetri, sul quale saranno poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 23 **Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere**

Per gli interventi eseguiti in contrasto a quanto disposto dagli articoli precedenti, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori, entro il termine stabilito dall'Ufficio che ha autorizzato i lavori.

I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta, valutati da un tecnico competente, saranno considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati e sanzionati come indicato all'articolo 39. In tale modo dovranno essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni della presente Parte.

PARTE IV **NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA**

Art. 24 **Divieto di incendio e diserbo**

È vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, dei canali e le aree incolte in genere, fatta eccezione per le scoline (piccoli canali interne o perimetrali ai campi che servono per raccogliere l'acqua in eccesso delle irrigazioni) e per la lotta a talune erbe infestanti resa obbligatoria da ordinanze o altre disposizioni emesse delle autorità pubbliche (ATS, Regione, Comune, Ministero della salute, ecc.).

Art. 25 **Pulizia dei fossi**

Per permettere il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, siano essi enti pubblici o privati, alle necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio in danno all'esecuzione delle opere. Le relative spese saranno poste completamente a carico degli inadempienti. I fossi delle strade comunali e vicinali dovranno essere mantenuti sfalcati dai frontisti anche per la parte comunale.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che con il tempo potrebbe ostruire il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento del fosso stesso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Art. 26

Salvaguardia dei canali e degli specchi d'acqua

I canali per l'irrigazione, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. È vietato il loro tombinamento, a meno che non sia motivato da esigenze igienico - sanitarie, che dovrà essere comunque autorizzato dal Comune.

Nei canali e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico di rifiuti, di sostanze inquinanti e di liquami.

L'utilizzo di materiale potenzialmente inquinante, quale polietilene, pvc etc., utilizzato per regolare o bloccare il flusso delle acque per uso irriguo è consentito solamente per il tempo strettamente necessario garantendone il successivo recupero e smaltimento al termine della stagione irrigua. Tra un utilizzo e l'altro detto materiale dovrà essere depositato in modo ordinato.

I lavori di manutenzione sulle rive di rogge, fontanili e, in generali dei corsi d'acqua diversi dalle scoline, dovranno essere svolti con la dovuta cura, al fine di favorire la conservazione delle specie, mantenendo le matricine di ricrescita, o limitandosi al loro diradamento se in sovrannumero.

Art. 27

Salvaguardia dei filari, delle siepi campestri e delle macchie arbustive

Il taglio dei filari alberati, compresi quelli posti nei terreni agricoli e lungo i corsi d'acqua, delle siepi campestri, e delle macchie arbustive può essere effettuato solamente fra il 15 ottobre e il 31 marzo, salvo la prescrizione di limiti più rigorosi stabiliti da norme superiori. Per i filari tale limite si applica sia nel caso di impianti a fustaia sia negli impianti a ceduo.

Per i filari ubicati negli ambiti agricoli, al fine della salvaguardia della loro integrità, l'abbattimento è subordinato alla sostituzione in un rapporto di una pianta sostituita per ogni pianta abbattuta.

Le sostituzioni dovranno necessariamente essere effettuate con essenze autoctone e possibilmente della stessa specie.

Negli ambiti classificati "Aree agricole di pregio" dalla pianificazione urbanistica, qualora si renda indispensabile, per cause ben motivate e da dimostrare, la soppressione di un filare, questo dovrà essere obbligatoriamente ricostruito in altro luogo da concordarsi con l'Amministrazione. La nuova localizzazione dovrà assicurare un impatto sul paesaggio pari o migliorativo rispetto alla situazione precedente.

Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, devono essere salvaguardate e tutelate, con preferenza, negli ambiti agricoli, alle specie produttrici di bacche, al fine di favorire la presenza dell'avifauna.

Gli interventi di estirpazione delle siepi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Ambiente ed Ecologia, che valuterà le compensazioni ambientali, mirate possibilmente alla sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, in particolar negli ambiti agricoli, o all'adozione di interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale.

Art. 28

Interventi manutentivi su terreni agricoli incolti

I terreni agricoli che per scelta dei conduttori vengono lasciati incolti per l'intero periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, o per parte di esso, per il controllo delle erbe infestanti e il proliferare di animali molesti, quali topi, nutrie, zanzare, ecc. e più in generale per un migliore decoro urbano, devono essere sfalcati per un minimo di tre interventi (indicativamente ad intervalli di 30/40 giorni).

Art. 29

Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento

Per la fertilizzazione dei terreni posti all'interno del centro abitato o a ridosso di esso è vietato lo spandimento degli effluenti di allevamento; cioè dell'insieme dei rifiuti prodotti dall'allevamento di bestiame e composti dalle deiezioni solide e liquide, da eventuali materiali solidi di origine vegetale usati come lettini, da acqua di bevanda e di lavaggio, da resti di alimenti non utilizzati (correntemente definito "letame"). In tali terreni è anche vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione.

L'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento nella UE è disciplinato dalla Direttiva Nitrati (91/676/CEE), che in Italia è stata recepita con il DM 19-04-1999 (CBPA: Codice di Buona Pratica Agricola), dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal DM 5046/25-02-2016. La Direttiva regola la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato dall'attività agricola, dettando criteri, vincoli e divieti a cui attenersi nella gestione e nell'utilizzo di questi prodotti organici nella fertilizzazione dei terreni. In attuazione a quanto previsto da tali norme, la Regione Lombardia ha emanato la DGR 3001/2020 e la DGR 2893/2020. La Direzione generale agricoltura di Regione Lombardia il 22-02-2022, ha emanato il decreto n. 2126 con il quale è stato approvato il "manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della Direttiva Nitrati – 2021".

Le norme citate nel presente articolo sono quelle vigenti al momento della sua scrittura. Si intendono qui automaticamente richiamate tutte le norme che verranno emanate in seguito in sostituzione, integrazione o in aggiunta a quelle riportate.

Si evidenzia che per le norme sopra citate, l'utilizzo agronomico di letami e fertilizzanti è vietato:

- a meno di 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 200014, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- a meno di 25 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Nell'uso agronomico di liquami o di materiali ad essi assimilabili tali distanze sono incrementate:

- a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

I divieti di cui sopra non si applicano a:

- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali);
- pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata);
- canali arginati.

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

Inoltre l'uso di liquami e assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

- su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
- su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
- nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena" (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come

definite dalla sez. II^a capo II^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse), in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA)

Le vigenti norme, vietano l'accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli (che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo) e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:

- a meno di 5 metri dalle scoline;
- a meno di 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 metri dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse);
- a 100 metri dal limite dei centri abitati;
- a 50 metri dalle case sparse.

Art. 30

Vegetazione a confine con strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e altra viabilità

I proprietari e i conduttori degli immobili e dei terreni posti a confine di strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e di qualsiasi altra infrastruttura viaria, sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sul loro sedime, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, o che ostacolano la visibilità della carreggiata.

Qualora per effetto di intemperie, o per qualsiasi altra causa, gli alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sulla sede stradale, i proprietari e i conduttori devono provvedere alla loro rimozione nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura di piante e siepi dovranno essere eseguiti con tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione della proprietà pubblica.

Qualora proprietari o conduttori non ottemperassero a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di un'ordinanza sindacale, in caso di persistente pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi potranno essere eseguiti d'ufficio in danno dall'Amministrazione, senza ulteriore preavviso, con successivo addebito delle spese ai proprietari o ai conduttori degli immobili interessati.

In presenza di alberi, arbusti siepi, che possano essere causa di potenziali situazioni di pericolo o interferenza per l'integrità e l'efficienza delle reti infrastrutturali e impiantistiche di pubblica utilità già esistenti o da realizzare, l'Amministrazione ne potrà imporre, in base alle circostanze, la potatura o il taglio.

In ogni caso, prima di procedere agli abbattimenti dovrà essere verificata la possibilità di conservarli. Comunque potrà essere prescritto il reimpianto compensativo che, nel caso della realizzazione di nuovi impianti a rete (linee elettriche, di telecomunicazione, gasdotti, ecc.) sarà a carico del soggetto realizzatore o gestore dell'impianto.

La trasgressione anche ad uno solo degli articoli della presente Parte comporta l'applicazione delle relative sanzioni indicate all'articolo 39.

PARTE V REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 31

Disposizioni generali

La presente Parte tratta solo aspetti che non sono già oggetto di disciplina di altri Regolamenti, ad esempio dal Regolamento di Polizia urbana.

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'articolo 2 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, che perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il pacifico godimento degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 32

Accesso ai parchi e giardini

Ai parchi, ai giardini e in general a tutti gli spazi verdi disciplinati da questo Regolamento, è dato libero accesso senza limitazioni temporali, fatte salve diverse specifiche regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Art. 33

Fruizione degli spazi verdi e comportamenti vietati

Gli spazi verdi sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e al tempo libero o ad attività sociali e ricreative.

Negli spazi verdi sono vietati:

- 1) ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione;
- 2) gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
- 3) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti;
- 4) far uso delle strutture e degli arredi in modo improprio e non conforme alla loro destinazione;
- 5) calpestare aiuole nelle quali sono state messe a dimora essenze floreali, arbustive o bulbose;
- 6) estirpare, tagliare, danneggiare la cortina erbosa, le specie arboree e arbustive o scavare il terreno;
- 7) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- 8) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici;
- 9) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- 10) campeggiare, pernottare, accendere fuochi, sostare con veicoli a motore;
- 11) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- 12) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- 13) posizionare strutture fisse o mobili, senza autorizzazione;
- 14) vietato ammassare neve a ridosso di alberi, arbusti e siepi;

La trasgressione anche ad uno solo dei punti elencati al precedente paragrafo comporta l'applicazione delle relative sanzioni indicato all'articolo 39.

Art. 34

Divieti riguardanti le acque

Nei bacini e negli specchi d'acqua, nei canali, nelle rogge, nelle fontane e nelle zone umide comprese negli spazi di cui all'articolo 2, sono vietate:

- 1) la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
- 2) la balneazione;
- 3) il pattinaggio su ghiaccio, qualora lo specchio d'acqua solidifichi naturalmente per le basse temperature;
- 4) l'uso di natanti a motore, tranne ove sia espressamente consentito, con l'esclusione dei mezzi di servizio;
- 5) l'ostruzione e la deviazione delle acque, che non sia programmata e finalizzata ad usi irrigui per l'agricoltura;
- 6) l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi gli erbicidi;
- 7) l'introduzione di altre specie di animali acquatici non autoctoni.

La trasgressione anche ad uno solo dei punti elencati al precedente paragrafo comporta l'applicazione delle relative sanzioni indicato all'articolo 39.

Art. 35 Giochi

Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni o recintare, destinate al gioco, allo sport e alle attività ricreative dei bambini, è vietato l'accesso agli animali (cani, gatti, ecc.) anche se accompagnati e tenuti al guinzaglio.

Art. 36 Aree riservate ai cani

Gli spazi riservati ai cani sono individuati da apposita cartellonistica nonché opportunamente delimitati.

In tali aree è consentito far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio né museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danno alle cose.

Le aree riservate ai cani, e più in generale, la loro conduzione negli spazi e luoghi pubblici, è normata anche dai vigenti regolamenti di Polizia urbana e per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana (quando verrà adottato).

Anche in tali spazi vige l'obbligo di raccolta delle deiezioni lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali. Ai trasgressori saranno applicate le relative sanzioni già previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Collaborazione di associazioni, cittadini e altri soggetti privati e pubblici nella riqualificazione, valorizzazione e manutenzione del verde pubblico

L'Amministrazione incentiva la collaborazione da parte di associazioni, altri soggetti privati o pubblici, e anche di semplici cittadini, per la riqualificazione, manutenzione e gestione delle aree verdi.

La forma di collaborazione trattata nel presente articolo, non prevede la concessione di spazi pubblicitari in cambio della prestazione offerta. Per tale tipologia di promozione da parte di soggetti privati si rimanda alla specifica regolamentazione.

Per collaborazione si intende l'affidamento da parte dell'Amministrazione dell'esecuzione di interventi sul verde pubblico sulla scorta di una volontà direttamente espressa dal soggetto interessato, da effettuarsi mediante la stipula di apposite convenzioni.

Tali convenzioni, stipulate nella forma della scrittura privata, disciplineranno i rapporti fra il Comune e il soggetto collaboratore, individueranno l'area di intervento, la prestazione offerta in forma dettagliata, la durata, le modalità con le quali verrà prestata.

La collaborazione potrà avere come oggetto:

- a) interventi di manutenzione occasionali;
- b) interventi di manutenzione di carattere continuativo per un determinato periodo di tempo;
- c) nuove realizzazioni, o interventi di manutenzione straordinaria, per la riqualificazione di aree pubbliche in stato di degrado.

Per gli interventi di cui alla lettera c), il proponente la collaborazione, dovrà presentare un progetto il cui dettaglio sarà proporzionato all'entità della prestazione offerta da sottoporre all'approvazione del competente organo comunale.

Per le nuove realizzazioni e le riqualificazioni, o per gli interventi di manutenzione straordinaria coinvolgenti anche manufatti, i progetti dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa, vigente al momento della presentazione, per le opere pubbliche.

Il contributo dei soggetti individuati al primo paragrafo del presente articolo, potrà attuarsi mediante la sottoscrizione con l'Amministrazione di apposite convenzioni o contratti, sotto forma di:

- esecuzione di interventi diretti;
- di cessione di materiali o attrezzature;
- sostegno finanziario;
- prestazione di lavoro volontario.

Tutti gli interventi effettuati saranno soggetti alla verifica della loro corretta esecuzione da parte dei tecnici dell'Amministrazione.

Negli ambiti di trasformazione urbanistica, qualsiasi sia la loro destinazione d'uso, qualora sia prevista la realizzazione di aree verdi ad uso pubblico da cedere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione comunale stipulerà appositi accordi o convenzioni con i gli operatori, o aventi causa, per la disciplina degli obblighi di manutenzione e dei criteri di fruizione di dette aree.

Art. 38

Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale e, per quanto trattato dalle parti I, II, III e IV dal Settore Ambiente ed Ecologia.

Per le attività di controllo relative alle Parte II e alla Parte III, l'Amministrazione potrà avvalersi anche di volontari appartenenti alle Associazioni ambientaliste e di valorizzazione del territorio, costituitesi a norma di legge, e riconosciute dal Comune.

Per operare a tale scopo, i volontari dovranno essere adeguatamente formati ed essere muniti di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.

L'attività affidata ai Volontari sarà limitata a compiti di osservazione e controllo del territorio, dei risultati della quale dovranno riferire, anche attraverso rapportini scritti, agli uffici dell'Amministrazione, che avranno il compito di verifica di quanto segnalato e dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 39

Sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento, qualora non integrino estremi di reato, sono punite con le sanzioni amministrative e con le modalità previste dalla Legge n 689 del 24-11-981 e s.m.i., come di seguito indicato:

Articolo violato	Oggetto della violazione	Importo sanzione
Art. 6	Abbattimento di alberi di prima e seconda grandezza senza autorizzazione.	da € 100,00 a € 500,00 per ogni esemplare abbattuto fino ad un massimo di € 5.000,00
Art. 6	Abbattimento di alberi di terza grandezza e di arbusti senza autorizzazione.	da € 50,00 a € 250,00 per ogni esemplare abbattuto fino ad un massimo di € 2.500,00
Art. 7	Mancata sostituzione di alberatura abbattuta, oltre alla monetizzazione come prevista dal sesto paragrafo del medesimo articolo.	da € 100,00 a € 500,00 per ogni esemplare abbattuto fino ad un massimo di € 5.000,00
Art. 7	Alberatura di carente qualità o di dimensioni non corrette.	da € 50,00 a € 500,00 per ogni esemplare non conforme, fino a un massimo di € 2.500,00
Art. 7	Mancata sostituzione delle piante non attecchite messe a dimora a reintegro di quelle abbattute.	da € 100,00 a € 500,00 per ogni pianta morta fino ad un massimo di € 5.000,00
Art. 10	Effettuazione di capitozzature e potature drastiche.	da € 40,00 a € 240,00 per ogni esemplare

Articolo violato	Oggetto della violazione	Importo sanzione
		abbattuto fino ad un massimo di € 2.400,00
Art. 11	Esecuzione di potature fuori periodo non autorizzate.	da € 50,00 a € 250,00
Art. 12	Violazione alle norme di salvaguardia delle nidificazioni.	da € 50,00 a € 500,00
Art. 23	Danneggiamento delle alberature durante lavori in cantiere.	da € 50,00 a € 500,00 per ogni esemplare danneggiato fino ad un massimo di € 5.000,00
Art. 24	Utilizzo del fuoco o di prodotti chimici per il diserbo delle sponde dei fossi.	da € 50,00 a € 500,00
Art. 25	Mancata pulizia dei fossi	da € 50,00 a € 500,00
Art. 26	Violazione delle norme di salvaguardia dei canali e degli specchi d'acqua	da € 50,00 a € 500,00
Art. 27	Esecuzione di tagli fuori dal periodo consentito.	da € 100,00 a € 500,00
Art. 27	Mancata sostituzione di alberature abbattute; oltre alla monetizzazione come prevista dal sesto paragrafo dell'articolo 7.	da € 100,00 a € 500,00 per ogni esemplare abbattuto fino ad un massimo di € 5.000,00
Art. 28	Mancata esecuzione dello sfalcio delle aree incolte.	€ 100,00 per ogni ettaro di superficie
Art. 30	Mancata potatura o tagli di alberi e arbusti sporgenti su strade, marciapiedi, ecc.	da € 50,00 a € 500,00
Art. 33	Violazione alle norme per l'uso degli spazi verdi.	da € 25,00 a € 250,00
Art. 34	Violazione alle norme sull'uso delle acque.	Da € 25,00 a € 500,00

Le sanzioni indicate sono cumulabili qualora sia accertata da parte degli organi incaricati al controllo la violazione di più articoli del presente regolamento.

Le sanzioni indicate al comma a. del presente articolo, relative all'esecuzione di operazioni ad alberature, si intendono per ogni singolo albero, ferme restando:

- la possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento del danno;
- l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Art. 40 **Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Il Settore Ambiente ed Ecologia provvederà a predisporre la modulistica necessaria per l'attuazione di questo Regolamento.

Il presente Regolamento sostituisce e annulla l'efficacia del precedente Regolamento a decorrere dal momento della sua entrata in vigore.

APPENDICE A**ALBERI E ARBUSTI CONSIGLIATI PER NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI**

USO	alberature per viali	Sistemazio ni ambientali	Giardini pubblici	Giardini privati	Parcheggi	Alberature stradali	Specie allergenica da non utilizzare in ambiente urbano
ESSENZE							
Acer campestre		👍	👍				
Acer japonico				👍			
Acer negundo	👍		👍	👍			
Acer negundo auratum	👍		👍	👍			
Acer negundo variegatum			👍	👍			
Acer palmatum			👍	👍			
Acer antropurpureum					👍		
Acer platanoides	👍				👍		
Acer platanoides columnaris						👍	
Acer platanoides crimson king	👍						
Acer platanoides drummondii	👍						
Acer roburum	👍	👍					
Acer pseudoplatanus	👍	👍					
Acer saccharinum			👍	👍			
Aesculus hippocastanum	👍		👍				
Aesculus x carnea	👍		👍				
Aesculus pavia			👍	👍			
Albizzia julibrissin					👍	👍	
Alnus cordata		👍					
Alnus glutinosa		👍					
Betula pendula			👍				
Betula pendula fastigiata			👍	👍			
Carpinus betulus	👍		👍				
Carpinus betulus fastigiata			👍				
Castanea sativa Mill.		👍					👎
Catalpa bignonioides			👍				
Cedrus atlantica			👍	👍			
Cedrus deodara			👍	👍			
Cedrus libani			👍	👍			
Celtis australis	👍	👍			👍		
Celtis occidentalis	👍						
Cercis siliquastrum					👍	👍	
Chamaecyparis lawsoniana				👍			
Corylus avellana L. (arbusto)		👍					👎
Cornus alba			👍	👍			
Cornus mas		👍	👍	👍			
Cornus sanguinea		👍	👍	👍			
Crataegus monogyna (alberello o arbusto)		👍		👍	👍	👍	
Cupressus	👍					👍	

USO	alberature per viali	Sistemazio ni ambientali	Giardini pubblici	Giardini privati	Parcheggi	Alberature stradali	Specie allergenica da non utilizzare in ambiente urbano
ESSENZE							
sempervirens							
Euonymus europaeus (arbusto)		👍	👍	👍			
Fagus sylvatica			👍	👍			
Fagus sylvatica aurea pendula			👍	👍			
Fagus sylvatica pendula			👍	👍			
Fagus sylvatica purpurea			👍	👍			
Fraxinus excelsior	👍	👍			👍		
Fraxinus excelsior pendula			👍	👍			
Fraxinus omus		👍	👍	👍	👍	👍	
Ginkgo biloba	👍			👍	👍		
Gleditsia triacanthos		👍					
Ilex aquifolium			👍	👍	👍		
Juglas nigra	👍						
Juniperus horizontalis		👍	👍	👍		👍	
Lagestroemia			👍	👍	👍	👍	
Laurus nobilis (arbusto)			👍				
Ligustrum vulgare (arbusto)		👍		👍			
Liquidambar styraciflua			👍			👍	
Liriodendron tulipifera			👍				
Magnolia grandiflora			👍	👍			
Magnolia stellata			👍	👍			
Malus sylvestris		👍		👍			
Malus floribunda			👍	👍	👍	👍	
Ostrya carpinifolia						👍	👎
Paulownia			👍				
Picea abies				👍			
Picea abies pungens				👍			
Pino mugo				👍			
Pinus strobus				👍			
Pinus sylvestris			👍	👍			
Platanus occidentalis	👍				👍		
Platanus orientalis	👍				👍		
Populus alba	👍				👍		
Populus nigra		👍					
Populus nigra italica	👍	👍	👍				
Populus tremula	👍				👍		
Prunus avium		👍	👍	👍			
Prunus cerasifera						👍	
Prunus cerasifera pissardii			👍	👍	👍		
Prunus cerasifera pendula			👍	👍			
Prunus padus			👍	👍			
Prunus serrulata			👍	👍		👍	

USO	alberature per viali	Sistemazio ni ambientali	Giardini pubblici	Giardini privati	Parcheggi	Alberature stradali	Specie allergenica da non utilizzare in ambiente urbano
ESSENZE							
Prunus spinosa (alberello o arbusto)		👍		👍			
Quercus cerris		👍	👍	👍			
Quercus pubescens	👍	👍	👍	👍			
Quercus rubra aurea			👍	👍			👎
Quercus robur		👍					👎
Rhamnus cathartica (alberello o arbusto)		👍					
Rhus thyphyna			👍	👍			
Salix alba		👍	👍	👍			
Salix viminalis		👍					
Salix purpurea			👍	👍			
Salix babylonica			👍	👍			
Sambucus nigra (alberello o arbusto)		👍	👍	👍			👎
Sophora japonica	👍				👍		
Sorbus aria					👍	👍	
Sorbus intermedia					👍	👍	
Sorbus torminalis		👍	👍	👍	👍	👍	
Taxus baccata			👍	👍			
Tilia cordata	👍						
Tilia platyphyllos	👍		👍				
Tilia tomentosa	👍		👍				
Ulmus carpinifolia			👍	👍			
Ulmus glabra			👍	👍			
Ulmus pumilla		👍					
Viburnum lantana (arbusto)		👍	👍	👍			
Viburnum opulus (arbusto)			👍	👍			

APPENDICE B**DIMENSIONE FINALE MEDIA DELLE PIU' COMUNI SPECIE ARBOREE**

Alberi di prima grandezza: altezza superiore a m 20	Diametro chioma	Alberi di seconda grandezza: altezza tra m 10 e m 20	Diametro chioma	Alberi di terza grandezza: altezza inferiore a m 10	Diametro chioma
Abies alba	8	Acer campestre	6 / 8	Acacia (mimosa)	4 / 6
Acer platanoides	10 / 12	Acer negundo	8 / 10	Acer palmatum	2 / 3
Acer pseudoplatanus	12	Acer rubrum	5 / 8	Cercis siliquastrum	8
Acer saccharinum	8	Aesculus x carnea	10 / 12	Chamaecyparis	3
Aesculus hippocastanum	12 / 15	Albizzia julibrissin	8	Cornus alba	2
Alnus glutinosa	8	Alnus cordata	7	Corylus avellana	4
Castanea	5 / 7	Betula alba	5 / 6	Crataegus (biancospino)	3
Cedrus atlantica	5 / 8	Carpinus betulus	6	Eriobotrya (nespolo)	4
Cedrus deodara	5 / 8	Catalpa bignonioides	10	Fraxinus ornus	6
Cedrus libani	12 / 15	Cupressocyparis	6 / 8	Hibiscus	2
Celtis australis	8	Fraxinus angustifolia	12	Ilex aquifolium	4
Cupressus sempervirens	2 / 3	Gleditsia triacanthos	10	Juniperus (ad alberello)	2 / 3
Fagus sylvatica	12 / 15	Ostrya carpinifolia	8	Lagerstroemia indica	4
Fraxinus excelsior	7	Paulownia	8	Laurus nobilis	8
Ginkgo biloba	5 / 6	Pinus pinea	10	Libocedro	4 / 6
Gleditsia triacanthos	8	Prunus avium	10	Malus spp.	4 / 6
Juglas (noce)	10	Prunus padus	8	Magnolia (a foglia caduca)	4
Liquidambar styraciflua	5 / 6	Salix babylonica	10	Morus (gelso)	5 / 6
Liriodendron tulipifera	8 / 10	Sorbus aucuparia	8	Nerium Oleander (oleandro)	2 / 3
Magnolia grandiflora	4	Thuja occidentalis	4	Prunus cerasifera	4
Platanus acerifolia	8 / 10	Thuja orientalis	5	Prunus serrulata	5 / 6
Populus alba	8 / 10	Ulmus glabra	6 / 10	Pyrus	7 / 8
Populus nigra italica	5			Sorbus aria	6 / 7
Populus tremula	15			Sorbus decora	8
Quercus cerris	20			Sorbus sargentiana	5
Quercus palustris	7			Sorbus vilmorinii	5
Quercus robur	10 / 12			Taxus (tasso)	3 / 4

Alberi di prima grandezza: altezza superiore a m 20	Diametro chioma	Alberi di seconda grandezza: altezza tra m 10 e m 20	Diametro chioma	Alberi di terza grandezza: altezza inferiore a m 10	Diametro chioma
Quercus rubra	8 / 10				
Salix alba	8				
Sophora japonica	10 / 12				
Tilia cordata	5 / 6				
Tilia platyphyllos	8 / 10				
Tilia tomentosa	8 / 10				
Ulmus minor	6 / 10				
Zelkova carpinifolia	7 / 8				

APPENDICE C**RUOLO ECOLOGICO DEI FILARI****Introduzione**

Lo studio del paesaggio, definito come un mosaico di elementi strutturali quali: macchie corridoi, matrice, risulta particolarmente efficace nell'ottica di una pianificazione territoriale sostenibile e di progettazione di una rete ecologica a scala sia locale che regionale.

In quest'ottica, quindi, il filare è visto come un elemento lineare del territorio capace di connettere diverse porzioni del territorio, creando corridoi in grado di favorire il movimento di specie animali (e vegetali) all'interno del filare stesso.

Classificazione

Una prima classificazione dei filari può essere stesa facendo riferimento al grado di antropizzazione del filare stesso. Si individuano, pertanto:

- a. Filari naturali;
- b. Filari piantumati;
- c. Filari rigenerati;
- d. Filari risultanti da un processo di disboscamento.

È altresì possibile suddividere le diverse tipologie di filari in base al loro ruolo ecologico. Si avranno, quindi:

- a. Filari situati ai bordi delle carreggiate stradali;
- b. Filari agricoli;
- c. Filari ripariali.

Funzioni

L'interesse nutrito nei confronti della tutela e della salvaguardia dello stato d'essere dei filari, è giustificato dal fatto che questi elementi lineari del territorio, svolgono un ruolo chiave in un'ottica di rete ecologica a scala locale e sovracomunale.

I filari costituiscono, infatti, delle vie di spostamento preferenziale per la fauna autoctona (in particolar modo per l'avifauna), la quale li sfrutta sia come condotti di collegamento tra habitat differenti sia, dove le condizioni strutturali del filare lo permettano, come habitat stesso.

Specie generaliste e marginali riescono, infatti, ad utilizzare i filari sia come zone dove è possibile procacciarsi il cibo, sia come una vera e propria "casa".

I filari situati ai bordi di un corso d'acqua, partecipano a creare un habitat particolareggiato adatto a specie che necessitano di ambienti umidi per espletare le proprie funzioni vitali. Rivestono un ruolo fondamentale nel consolidamento delle sponde del corso d'acqua e hanno una efficace capacità di filtrare e/o trattenere inquinanti (sia organici che minerali) grazie alle funzioni proprie dell'apparato radicale, impedendo così una possibile contaminazione delle acque da parte di questi ultimi.

I filari che fanno da contorno ai campi agricoli, concorrono alla formazione di un microclima particolareggiato, permettendo così di migliorare le rese (in quantità di biomassa) delle specie vegetali coltivate.

Un filare di alberi riduce notevolmente l'effetto di disseccamento del suolo ad opera del vento oltre a proteggere il suolo nudo da fenomeni di erosione sia eolica che idrica. Esso impedisce, infatti, il ruscellamento superficiale dell'acqua evitando fenomeni di erosione per *run-off*.

Gli apparati radicali delle piante presentano una buona capacità di assorbimento nei confronti di nitrati, solfati e pesticidi, impedendo quindi, che eventuali abusi di questi ultimi determinino una contaminazione delle acque di falda.

I filari agricoli, infine, forniscono biomassa verde (e quindi legname) e, eventualmente, frutti commestibili.

I filari situati ai bordi delle carreggiate stradali, oltre ad una funzione meramente estetica, hanno anche la capacità di trattenere, a livello degli apparati fogliari, inquinanti quali NOx (nitrati), SOx (solfati), CO₂ (anidride carbonica) e polveri sottili. Tali filari rivestono, quindi, un ruolo chiave nel miglioramento della qualità dell'aria urbana.

Infine, i filari partecipano a conferire al paesaggio una visione esteticamente gradevole, incrementando notevolmente il valore paesistico ed ambientale dell'area urbana.

APPENDICE D

BUONE PRATICHE PER I CANTIERI

EVITARE IL COSTIPAMENTO DEL TERRENO



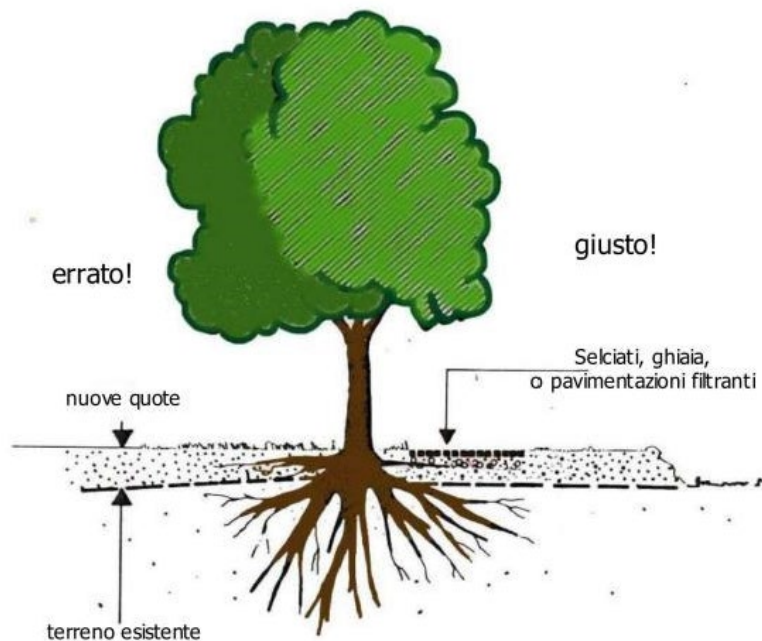
Il costipamento del terreno causa asfissia all'apparato radicale con conseguente deperimento della pianta.



Il costipamento del terreno causa asfissia all'apparato radicale con conseguente deperimento della pianta.

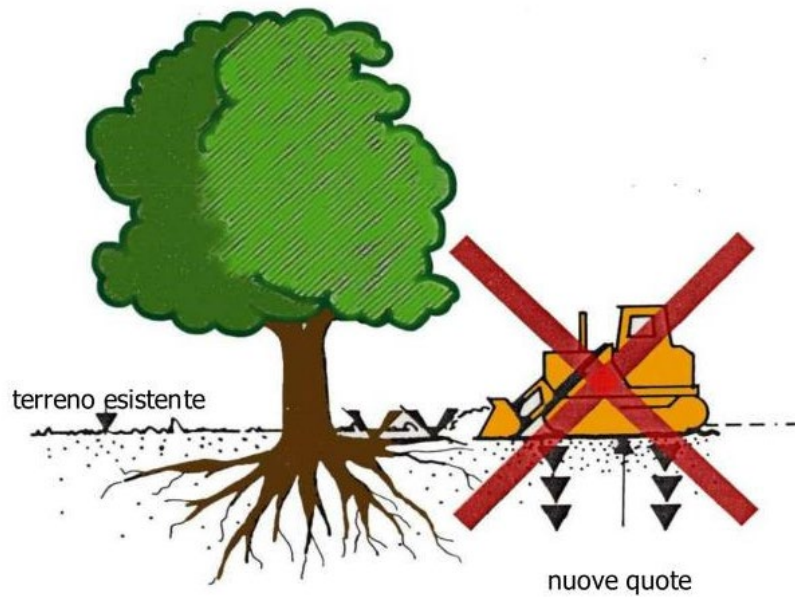
RICARICA DEL TERRENO

Possibilmente da evitare.



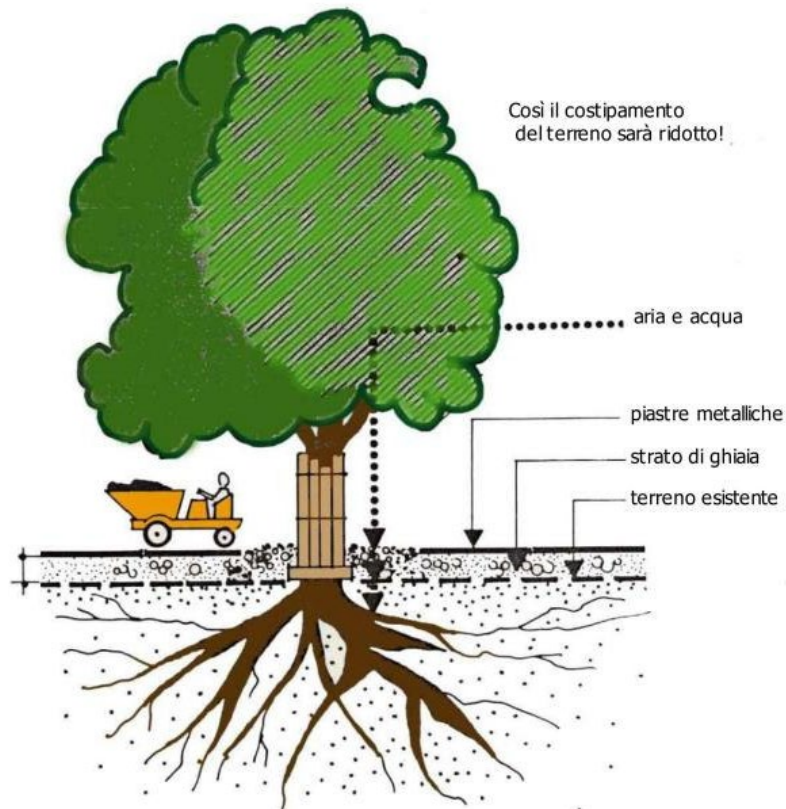
ABBASSAMENTO DEL TERRENO

Astenersi nella zona delle radici e della chioma.



ACCESSI DI CANTIERE

Nelle vicinanze degli alberi il transito veicolare deve essere ridotto al minimo e di breve durata.



OCCUPAZIONE DEL TERRENO

Evitare di installare nella zona delle radici e della chioma strutture provvisorie, baracche di cantiere, impianti, ecc.



LAVORI DI SCAVO

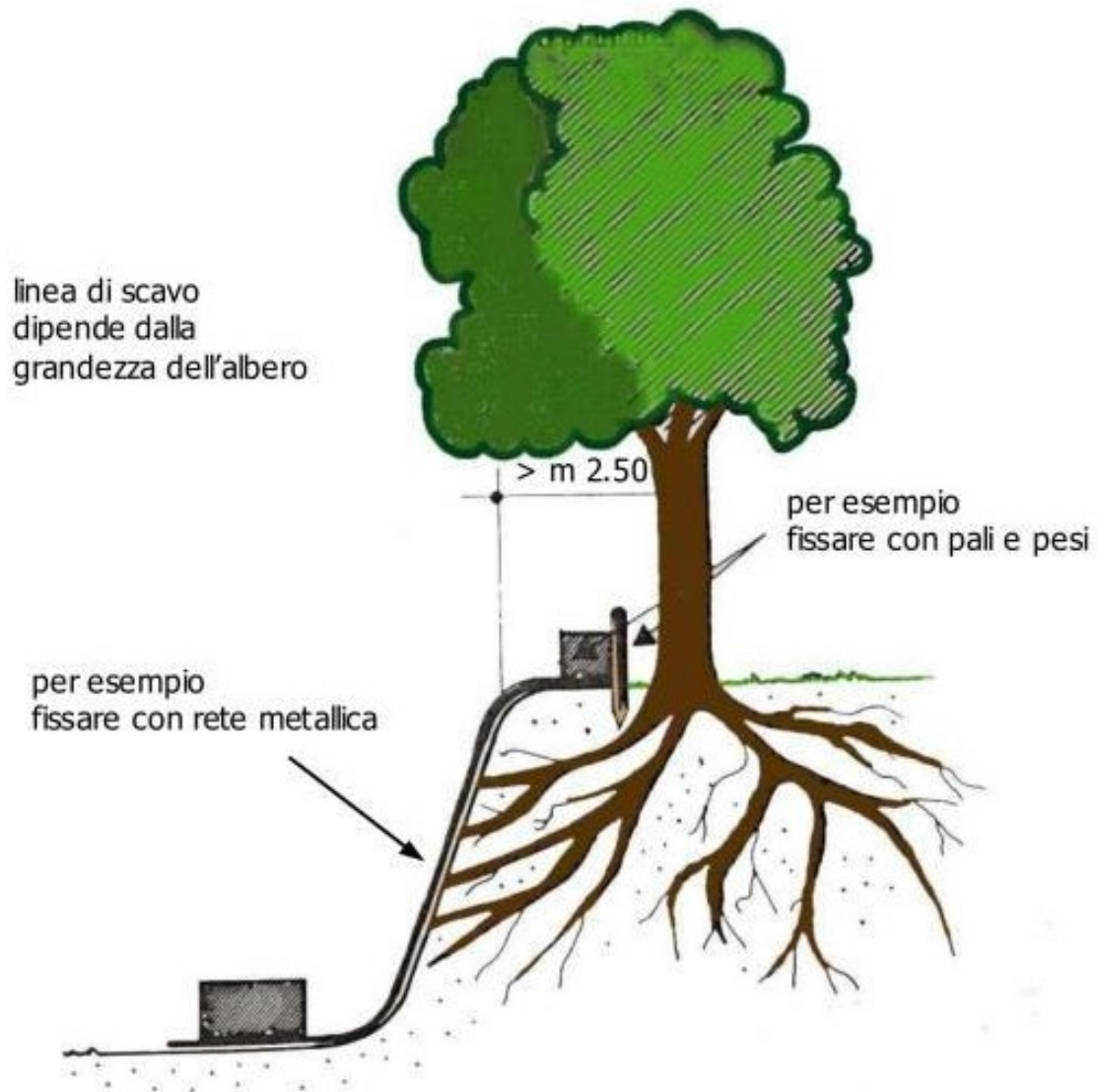
Da evitare nella zona delle radici.



SCAVI

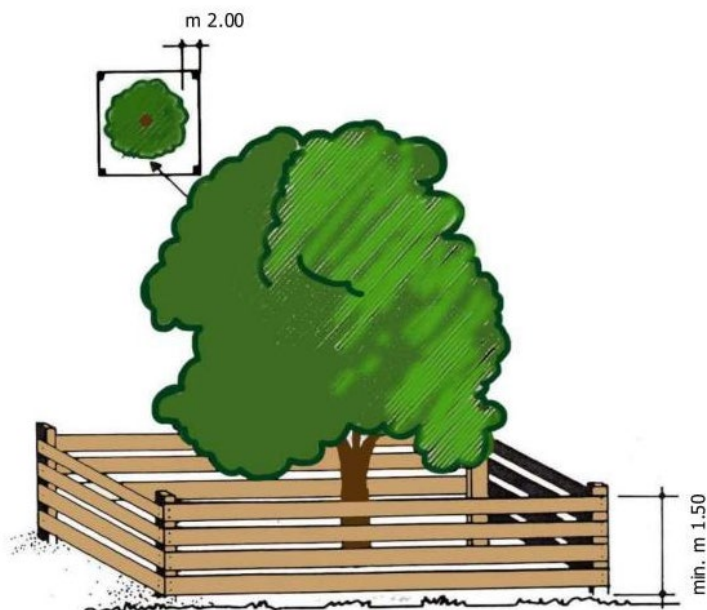
Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo di essiccazione, è indispensabile innaffiare.

Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare.

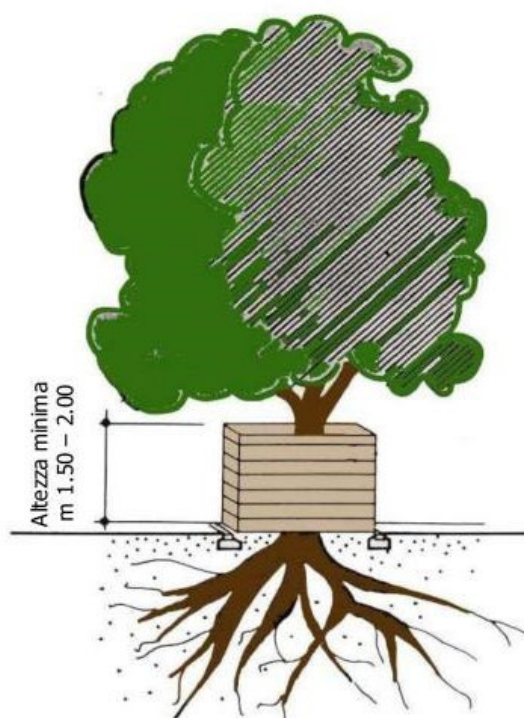


PROTEZIONI

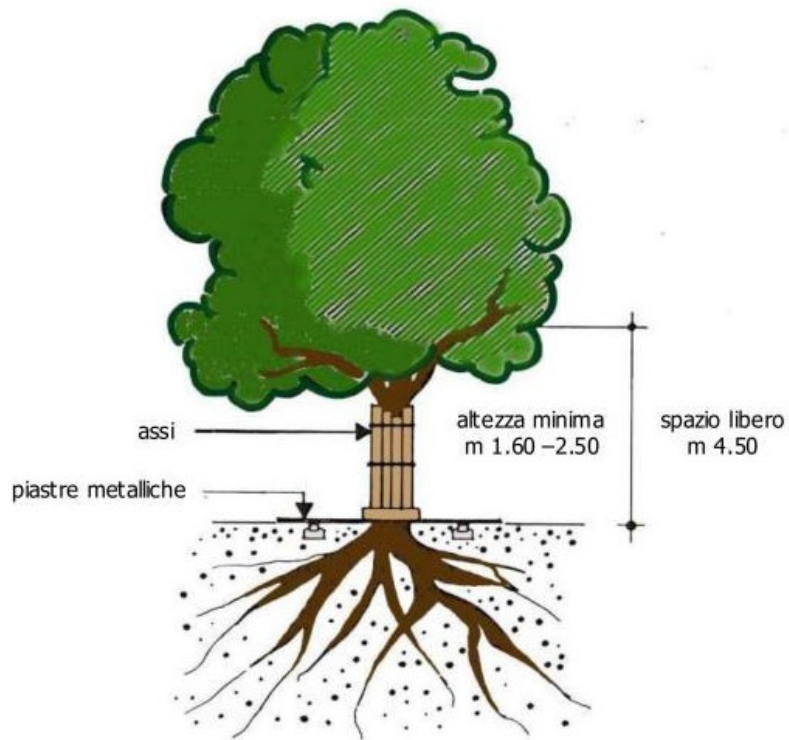
Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero.



Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo lo spazio disponibile.



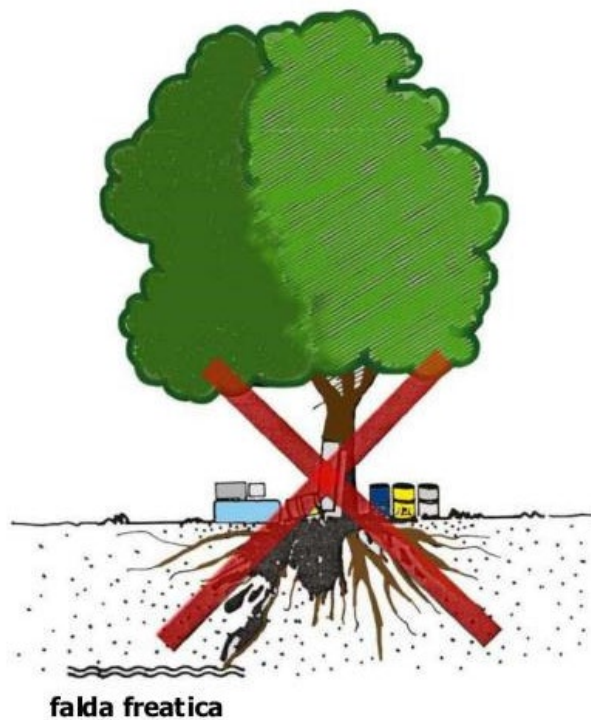
Area di marciapiede con scarsità di spazio.



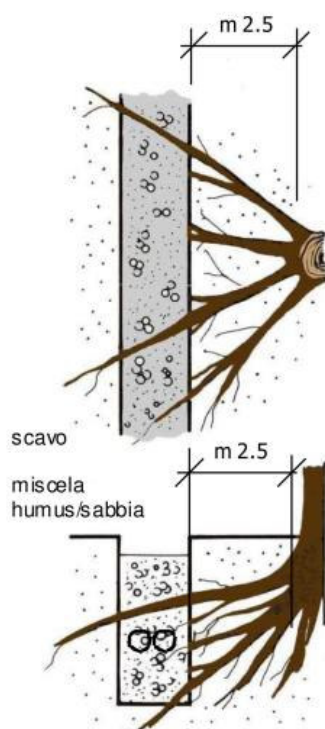
DEPOSITI

Da evitare la formazione di depositi nella zona delle radici e della chioma.
È assolutamente vietato depositare oli, prodotti chimici e veleni.

Inquinamento della falda freatica !



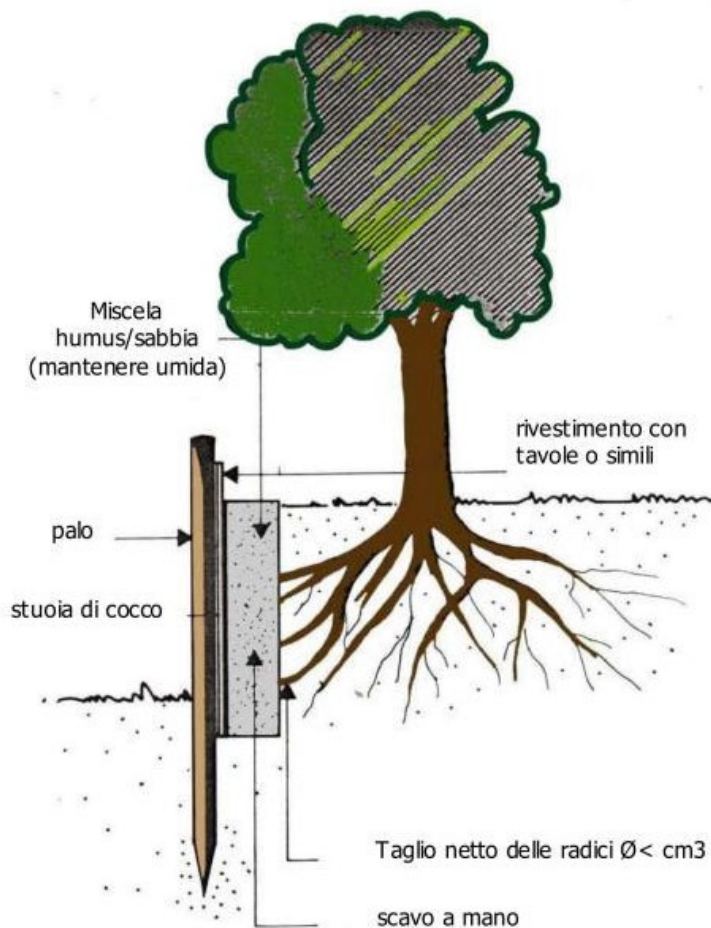
TAGLIO DI RADICI



- Il taglio di radici è consentito per $\varnothing < \text{cm } 3$. Per misure superiori si dovrà chiedere l'autorizzazione del Settore Parchi e Giardini
- Eseguire esclusivamente scavi a mano in prossimità delle radici
- Tagli netti per le radici danneggiate
- Riempire gli scavi con una miscela humus/sabbia 2:1
- Riutilizzare il materiale disponibile se di buona qualità, diversamente portare nuova terra di coltivo

RIGENERAZIONE DELLE RADICI

Durante gli scavi nella zona delle radici usare una miscela di humus e sabbia. Innaffiare subito.



PIANTAGIONE

